



Direttiva

**concernente la procedura per il trattamento delle domande
di aiuti finanziari**

**in applicazione dell'ordinanza del 9 ottobre 2019¹ sulle
misure a sostegno della sicurezza delle minoranze
bisognose di particolare protezione**

del 22 ottobre 2019 (stato al 6 aprile 2023)

¹ RS 311.039.6

Indice

1. OGGETTO	3
2. MISURE DI PREVENZIONE	3
3. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI.....	4
3.1 AVENTI DIRITTO	4
3.2 PRESUPPOSTI MATERIALI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI	4
3.3 RESTRIZIONI.....	5
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	5
4.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.....	5
4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE	5
4.3 FORMA D'INOLTRO.....	6
4.4 MODALITÀ	6
5. ESAME DELLA DOMANDA E DECISIONE	6
5.1 ESAME FORMALE	6
5.2 ESAME DEL CONTENUTO.....	6
5.3 DECISIONE.....	7
5.4 VERSAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI	7
5.5 PUBBLICAZIONE	7
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	7
6.1 MODIFICHE.....	7
6.2 RAPPORTO.....	7
7. POSSIBILITÀ DI RICORSO.....	8

1. Oggetto

La presente direttiva disciplina i dettagli della procedura per il trattamento delle domande di aiuti finanziari che, in virtù dell'ordinanza del 9 ottobre 2019² sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM), sono presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) e valutate e decise da quest'ultimo, in collaborazione con il gruppo di accompagnamento.

2. Misure di prevenzione

Per misure di prevenzione s'intende un'azione preventiva finalizzata a proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse ad attività terroristiche o dell'estremismo violento ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettere a ed e della legge federale del 25 settembre 2015³ sulle attività informative (art. 1 LAIn).

Le seguenti misure possono beneficiare di un sostegno:

- le *misure organizzative* che comprendono i dispositivi di sicurezza e di protezione con personale di sicurezza in loco, l'impiego di un responsabile per la sicurezza, la creazione di una gestione della crisi e l'introduzione di un piano e di un'organizzazione di crisi;
- le *misure edili* che consistono in provvedimenti passivi, quali recinzioni, mura o dispositivi di sicurezza all'entrata, tesi a tenere lontane persone intenzionate a compiere reati;
- le *misure tecniche* che prevedono ad esempio il ricorso a videocamere di sorveglianza o impianti d'allarme;
- la *formazione* di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce (è esclusa la formazione nell'impiego di armi secondo l'art. 4 cpv. 1 della legge del 20 giugno 1997⁴ sulle armi);
- la *sensibilizzazione* di minoranze bisognose di particolare protezione e di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza;
- l'*informazione* della popolazione o di gruppi particolari della popolazione sulle minoranze bisognose di particolare protezione, segnatamente per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.

I mezzi stanziati annualmente dalla Confederazione per gli aiuti finanziari per misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione ammontano dal 2023 a 1,5 milioni di franchi per le misure organizzative e per il periodo tra il 2023 e il 2027 a un milione di franchi per le ulteriori misure indicate qui sopra. A partire dal 2028 per

² RS 311.039.6

³ RS 121

⁴ RS 514.54

queste ulteriori misure saranno stanziati annualmente 0,5 milioni di franchi, con riserva della decisione del Parlamento⁵.

Gli aiuti finanziari sottostanno alle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990⁶ sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) e dell'OMSM. Nel valutare le richieste di aiuti finanziari, fedpol si basa sui principi stabiliti dalla presente direttiva.

3. Condizioni e presupposti

3.1 Aveni diritto

Possono presentare una richiesta di aiuto finanziario le organizzazioni e le istituzioni di diritto pubblico o privato, senza scopo di lucro, con sede in Svizzera.

Sono considerati minoranze i gruppi di persone in Svizzera che:

- sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
- si sentono uniti in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
- hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e
- sono bisognosi di particolare protezione.

Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione (art. 3 OMSM). Questo bisogno di particolare protezione è valutato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

3.2 Presupposti materiali per la concessione degli aiuti finanziari

Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione di una misura. Non sono invece assunti i costi per l'elaborazione del progetto e del piano concettuale o le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né sono finanziate a posteriori prestazioni già fornite.

La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata prima dell'attribuzione di una commessa o della conclusione di un contratto.

Poiché gli aiuti finanziari di fedpol ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili del progetto, il richiedente deve dimostrare, con l'ausilio di un piano di finanziamento, in che modo prevede di coprire almeno il 50 per cento dei costi preventivati.

Possono essere considerati costi computabili una prestazione finanziaria, l'indennità per prestazioni lavorative o la messa a disposizione di infrastrutture. Tali costi devono essere illustrati nel modo più preciso possibile.

⁵ I crediti sono approvati dal Parlamento di anno in anno.

⁶ RS 616.1

3.3 Restrizioni

Sono sostenute esclusivamente misure eseguite in Svizzera destinate alla popolazione residente nel Paese.

Non sono sostenute attività politiche, lobbistiche o missionarie.

Non sono concessi aiuti finanziari se l'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza.

È escluso il sostegno riguardante qualsiasi tipo di arma.

4. Presentazione della domanda

4.1 Termine per la presentazione della richiesta

Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno dell'anno precedente (p. es. per le misure da attuare nel 2024 le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2023).

fedpol conferma per iscritto la ricezione della domanda.

4.2 Documenti da presentare

Una domanda è completa quando è corredata dei seguenti documenti:

- il modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
- il piano di sicurezza e/o di protezione (v. modello);
- lo scadenario del progetto (v. modello);
- il budget del progetto (v. modello);
- i preventivi⁷ in cui vanno descritte le misure pianificate:
 - misure organizzative: occorre allegare un preventivo per ciascuna misura (in alternativa, le convenzioni o i contratti di prestazione già conclusi). In caso di impiego di persone interne occorre allegare una descrizione del posto e un curriculum incluse le qualifiche nel settore di sicurezza,
 - misure edili e tecniche: occorre allegare due preventivi per ciascuna misura. Inoltre, se necessario occorre anche presentare le autorizzazioni edilizie,
 - misure relative a formazione, sensibilizzazione e informazione: occorre presentare due preventivi dettagliati per ciascuna misura (in alternativa, le convenzioni o i contratti di prestazione già conclusi);
- il budget dell'organizzazione richiedente per l'anno corrente;
- i conti annuali dell'organizzazione richiedente relativi agli ultimi due anni;

⁷ È essenziale che il preventivo contenga le seguenti informazioni: nome e indirizzo del fornitore del servizio; nome e indirizzo del destinatario del servizio; data o periodo di validità; tutti i prezzi, i costi e i dettagli sulle quantità; termini di pagamento (ad es. pagamento parziale, pagamento totale); tasso d'imposta applicabile (ad es. IVA inclusa); dettagli su sconti o riduzioni; riferimento alle CGC, se disponibili.

- gli statuti dell'organizzazione richiedente (firmati e datati);
- la fattura QR dell'organizzazione richiedente.

Al richiedente viene raccomandato di allegare, oltre a questa documentazione, anche altri documenti rilevanti ai fini della comprensione della o delle misure da sostenere, quali la descrizione dell'idea di base o il mandato di progetto.

fedpol può chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini della valutazione della domanda.

4.3 Forma d'invio

Una domanda completa è composta dal modulo di domanda debitamente compilato nonché della documentazione ivi richiesta. Il modulo di domanda debitamente compilato dev'essere trasmesso a fedpol tramite posta elettronica (finanzhilfen@fedpol.admin.ch).

È inoltre possibile inviare la documentazione della domanda o singoli documenti per posta al seguente indirizzo:

Ufficio federale di polizia fedpol
Settore Prevenzione della criminalità
Guisanplatz 1A
3003 Berna

4.4 Modalità

È necessario compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti, scrivendo negli appositi campi o rinviando alla documentazione allegata.

Risposte chiare, brevi e ben formulate alle domande riportate sul modulo facilitano il trattamento della misura.

5. Esame della domanda e decisione

5.1 Esame formale

fedpol entra nel merito di una domanda se è presentata entro il termine stabilito ed è corredata della documentazione necessaria.

fedpol respinge le domande incomplete ed esorta il richiedente a completare la documentazione necessaria entro un termine di 30 giorni.

5.2 Esame del contenuto

fedpol esamina le domande. Sono determinanti ai fini dell'esame i criteri di valutazione illustrati al numero 3.

Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi a disposizione, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle richieste.

fedpol può istituire un gruppo di accompagnamento con il compito di valutare le domande in base all'ordine di priorità e formulare raccomandazioni all'indirizzo di fedpol quanto alle domande da finanziare in via prioritaria.

5.3 Decisione

fedpol comunica al richiedente per iscritto, mediante decisione formale impugnabile, la propria decisione in merito alla domanda, di norma entro la fine di novembre dell'anno in cui è pervenuta la domanda. Al richiedente viene prima concesso il diritto di essere sentito.

Nella motivazione di una decisione formale o nella descrizione degli obiettivi della misura all'interno del contratto, fedpol illustra in modo esaustivo i motivi del proprio sostegno alla misura.

Una misura può essere vincolata a determinate condizioni od oneri.

5.4 Versamento degli aiuti finanziari

Le modalità di versamento sono definite nella decisione formale. Di norma il versamento avviene in due tranches: l'80 per cento al momento dell'avvio del progetto (ossia di norma a fine gennaio) e al massimo il restante 20 per cento dopo l'esame del rapporto e del conteggio finali.

I versamenti possono essere vincolati a determinati oneri.

5.5 Pubblicazione

Sulla pagina Internet di fedpol viene pubblicato il nome delle organizzazioni beneficiarie di aiuti finanziari con indicazione del tipo di misura sostenuta.

6. Obblighi dei beneficiari

6.1 Modifiche

Se dopo la presentazione della domanda o durante l'attuazione della misura oggetto del sostegno vi sono modifiche sostanziali rispetto alle informazioni fornite nella domanda presentata (in particolare concernenti il contenuto e l'entità della misura, i responsabili della misura, il finanziamento o lo scadenziario), il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente le modifiche a fedpol.

Se le modifiche sono talmente sostanziali in termini qualitativi o quantitativi che l'obiettivo originario della misura non può più essere raggiunto o può essere raggiunto solo in parte, fedpol si riserva il diritto di applicare le misure di cui agli articoli 28 e seguenti della LSu.

6.2 Rapporto

Occorre presentare un rapporto e un conteggio finali entro il termine stabilito nella decisione formale o nel contratto. I promotori devono essere in grado di fornire indicazioni dettagliate su tutte le voci di bilancio del conteggio finale.

In aggiunta al rapporto finale, nella decisione formale è possibile chiedere la presentazione di un rapporto intermedio.

7. Possibilità di ricorso

Le decisioni di fedpol possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Ufficio federale di polizia fedpol

Il direttore supplente

René Bühler